



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLA PERSONE FISICHE**

**ADOTTATO CON DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.RO 5 DEL 5 MARZO 2007**

**MODIFICATO CON DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/06/2013**

**MODIFICATO CON DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 12/05/2015**

**MODIFICATO CON DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/01/2021**

**MODIFICATO CON DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28/07/2022**

## **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conformemente ai principi di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n.360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. In particolare con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art.52 del D.Lgs.15.12.1997 n.446.

## **Articolo 2 Aliquota di compartecipazione**

### **Dal 2015 al 2021:**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al presente regolamento viene fissata nelle seguenti misure (\*):

<b>SCAGLIONE DI REDDITO</b>	<b>% APPLICATA</b>
da 0 a 15.000 €	0,73%
da 15.000,01 a 28.000 €	0,76%
da 28.000,01 a 55.000 €	0,78%
da 55.000,01 a 75.000 €	0,79%
oltre 75.000 €	0,80%

(\*) Aliquota modificata con deliberazione di C.C. n. 21 del 12/05/2015

Fino a tale data le aliquote erano state fissate:

- nella misura del 0,80% con delibera di C.C. n. 24 del 28/06/2013 (validità anni 2013 – 2014)
- nella misura del 0,30% con delibera di C.C. n. 5 del 5/03/2007 (validità anni 2007 – 2012)

### **Dal 2022:**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al presente regolamento, a partire dall'anno 2022, viene fissata nelle seguenti misure (\*):

<b>SCAGLIONE DI REDDITO</b>	<b>% APPLICATA</b>
da 0 a 15.000 €	0,73%
da 15.000,01 a 28.000 €	0,76%
da 28.000,01 a 50.000 €	0,78%
oltre 50.000 €	0,80%

## **ART.2 bis (\*) (\*\*) Soglia di esenzione**

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 2 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

(\*) Articolo inserito con deliberazione di C.C. n.24 del 28/06/2013

(\*\*) Articolo modificato con delibera di C.C. n. 6 del 29/01/2021 e con delibera di C.C. n. 14 del 26/04/2022.

Fino al 31/12/2020 la soglia esenzione era stata fissata in € 12.000,00;

Per l'anno 2021 la soglia di esenzione era stata fissata in € 14.000,00.

### **Articolo 3**

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Articolo 4**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.